

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



19568.13

26 AGO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 10177/2009

Cron. 19568

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 06/02/2013
- Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -

FIN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10177-2009 proposto da:

elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA presso lo studio
 dell'avvocato che lo rappresenta e
 difende unitamente agli avvocati
 , giusta delega in atti;

- ricorrente -

2013

435

contro

CASA DI CURA S.P.A., in persona del
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, L.G. presso lo

studio dell'avvocato che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
giusta delega in
atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 47/2008 della CORTE D'APPELLO
di TRENTO, depositata il 21/01/2009 r.g.n. 36/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO; ~~che ha concluso per~~

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 febbraio 2009 la Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza del tribunale di Trento del 13 luglio 2007, ha rigettato la domanda di _____ intesa, per quanto rileva in questa sede, ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Casa di Cura _____ s.p.a. per la quale ha svolto le mansioni di medico responsabile del servizio di analisi dal 1° ottobre 1990 al 19 dicembre 2005. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che il _____ ha sempre emesso regolare fattura in relazione al compenso ricevuto mensilmente con assegno; per 15 anni ha consapevolmente accettato la natura autonoma del rapporto di lavoro senza rivendicare alcunché se non al termine del rapporto stesso; il _____ non ha dato prova della subordinazione con riferimento all'esistenza di un potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro; dalla prova testimoniale espletata è emerso che il _____ gestiva in proprio il suo lavoro senza ricevere direttive programmatiche da parte del datore di lavoro; non era soggetto all'osservanza di un orario di lavoro, non timbrava cartellini né era tenuto a chiedere il godimento di ferie che nemmeno comunicava formalmente, e pagava autonomamente un sostituto quando si assentava per ferie assumendosi quindi in proprio il rischio imprenditoriale. In presenza della iniziale volontà delle parti di stipulare un contratto di lavoro autonomo sarebbe stato onere del lavoratore fornire una prova rigorosa e precisa sull'esistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, mentre sussistono indizi dimostrativi dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo.

Il _____ propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi.

Resiste con controricorso la Casa d _____

s.p.a.

1



Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. con riferimento all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. e, in alternativa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso relativo alla presunta omessa rivendicazione della subordinazione da parte del ricorrente, con riferimento all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la corte territoriale avrebbe dato maggiore rilevanza alla qualificazione formale data dalle parti al rapporto di lavoro anziché esaminare il concreto svolgimento del medesimo.

Con il secondo motivo si deduce ancora insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo relativo alla presunta omessa e tardiva rivendicazione della subordinazione da parte del ricorrente, con riferimento all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 2094 cod. civ. con riferimento al concetto di subordinazione in caso di "mansioni elevate", ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si assume che non sarebbe stato considerato l'ampio margine di autonomia tecnica e professionale insita nell'attività svolta dal [] e sarebbe stato omessa la considerazione delle conseguenze che derivano dalle mansioni elevate caratterizzate da specifica professionalità che influiscono nella configurabilità del rapporto di lavoro subordinato.

Con il quarto motivo si deduce carente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo relativo all'inserimento nella organizzazione aziendale e sul fatto decisivo relativo al compenso mensile ricevuto in misura fissa e

continuativa per circa quindici anni, ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

Con il quinto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su ulteriori fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si lamenta il mancato esame di criteri caratterizzanti la subordinazione quali l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, e l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale.

I motivi precedenti vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione sia sul versante giuridico che su quello fattuale per essere tutti volti a dimostrare, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la natura subordinata del rapporto instauratesi tra il [redacted] e la Casa di Cura. L'infondatezza di detti motivi determina il rigetto del ricorso in ragione del seguente iter argomentativo.

E' stato affermato in giurisprudenza che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro autonomo o subordinato, deve farsi riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alle sue specifiche modalità di svolgimento, potendo il richiamo alla iniziale volontà delle parti, cristallizzatasi nella redazione del contratto di lavoro, valere come elemento di valutazione ai fini dell'identificazione della natura del rapporto solo se ed in quanto le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (cfr., al riguardo in tali termini Cass. 9 giugno 2000 n. 7931 cui adde Cass. 19 maggio 2001 n. 6868). Sempre in giurisprudenza è stato poi precisato, per quanto attiene alla natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, che la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non può essere in alcun modo determinante e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento in

concreto tenuto nell'attuazione del rapporto, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di voler un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una diversa volontà (Cass. 27 agosto 2002 n. 12581) e si è anche evidenziato che l'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro), che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione (e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro, aventi natura professionale ed intellettuale) che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale, sicché se tale apprezzamento di fatto è immune da vizi giuridici ed è supportato da un'adeguata motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 16 giugno 2006 n. 13935 e più di recente, sempre per il dictum secondo cui il criterio distintivo della subordinazione, e cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, debba essere necessariamente verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. 15 giugno 2009 n. 13858). Sempre con riferimento al nomen iuris, la giurisprudenza di legittimità ha pure statuito che la

↓

valutazione del documento negoziale è tanto più rilevante, quanto più labile appare il confine tra le figure contrattuali astrattamente configurabili, e non può, dunque, non assumere una incidenza decisoria anche allorquando tra dette figure vi sia quella del rapporto di lavoro subordinato (Cass. 18 aprile 2007 n. 9264 in una fattispecie avente ad oggetto la valutazione di un documento negoziale in relazione al quale si è riconosciuta una rilevanza decisoria parametrata alla labilità dei confini tra lavoro subordinato ed associazione in partecipazione cui adde, in argomento, anche Cass. 7 ottobre 2004 n. 20002). Corollario dell'indirizzo giurisprudenziale, di certo estensibile anche ai casi in cui la iniziale pattuizione sulla natura del rapporto avvenga attraverso un accordo verbale e non con una dichiarazione scritta, assume maggiore rilevanza decisoria nelle ipotesi in cui si riscontri una accentuata flessibilità dei confini tra lavoro subordinato ed altre specifiche tipologie di rapporti lavorativi (ad esempio: lavoro autonomo quale quello dei giornalisti, dei medici convenzionati o degli esercenti professioni intellettuali; lavoro in associazione in partecipazione; lavoro del socio di cooperativa) ed anche nelle ipotesi in cui per le specifiche modalità dell'esercizio delle prestazioni e per la condizione di non debolezza economica (anche a seguito del trattamento economico e normativo pattuito) in cui il lavoratore di fatto venga a trovarsi a fronte della controparte, finisca il lavoratore stesso per risultare più libero e meno condizionabile nella scelta delle regole cui voglia assoggettarsi nella prestazione della propria attività.

Orbene, nel caso di specie il [redacted] non ha saputo dare alcuna prova rispetto al potere direttivo o repressivo del datore di lavoro; e, come ha precisato la Corte d'appello, gestiva in proprio il lavoro svolto, non riceveva direttive programmatiche o indicazioni di altro tipo dal direttore sanitario, ed il fatto per cui si rapportasse con altro collaboratore o con colleghi, costituisce al più circostanza neutra, non incompatibile con la

5

natura non subordinata del rapporto di lavoro. Elementi questi che, unitamente alla circostanza per cui correttamente il giudice d'appello ha dato rilievo al nomen iuris dato dalle parti al negozio regolante il loro rapporto, inducono a rigettare il ricorso del

Il ricorrente soccombente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso il 6 febbraio 2013.

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 26 AGO. 2013

IL CANCELLIERE

giuseppina Ricci

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 2,66
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: il sole 24 ore
IL: 26/08/2013

Numero: 19568

Anno: 2013

Civile

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: gemme new
IL: 26-08/2013

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: gemme new
IL: 26.08/2013